



Palermo 24/09/2010

## PART-TIME IN EDILIZIA

Con la presente circolare si pone l'attenzione sull'art.78 del CCNL : ***“un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.***

***Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno, dipendenti dell’impresa”.***

Il CCNL edilizia ed industria del 18/06/2008 considera il ricorso del lavoro a tempo parziale una “prestazione eccezionale”.

Il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha deliberato che a far data 1° ottobre 2010, le Casse Edili considereranno IRREGOLARE, ai fini del rilascio del Durc, le imprese che non rispetteranno questa norma contrattuale.

Pertanto , l’impresa che ha in forza 3 operai a tempo indeterminato può assumere con contratto PART-TIME soltanto 1 operaio (30% di 3).

L’impresa che ha in forza più di 3 operai a tempo indeterminato potrà assumere con contratto part-time più di un operaio, ma solo nei limiti del 3%.

Quindi un’impresa può assumere 2 operai a tempo parziale solo se ha in forza almeno 66 operai a tempo indeterminato (3% di 66).

Le imprese che dopo il 1° luglio 2008 hanno assunto operai part-time oltre il limite previsto dal CCNL verranno invitate a regolarizzarsi.

Il Presidente  
Geom. Fabio Sanfratello

Non rientrano nel conteggio i seguenti casi di contratto part-time:

- operai che usufruiscono di trattamento pensionistico;
- operai occupati in lavori di restauro e archeologici;
- operai non adibiti alla produzione (es.:addetti alle pulizie, cuochi, ecc.);
- Operai di 4° livello;
- Operai assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di :
  - a. gravi e comprovati problemi di salute dell’operaio,
  - b. comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua;
- impiegati.